

Considerato che prima della trasmissione del suddetto decreto alla registrazione presso la Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato rilevato che per mero errore materiale, connesso alla corretta denominazione di alcuni comuni, nell'allegato "A" è stato inserito il comune di Faedo, per l'importo di € 655.000,02, anziché il comune di Calavino, per l'importo di € 788.859,42;

Vista la relazione di accompagnamento in data 24 febbraio 2014, prot. n. 2141, del Direttore generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, con la quale sono esposte le motivazioni della rettifica;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, con cui è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3";

Considerato che occorre procedere alla rettifica dell'allegato "A" al decreto n. 46 del 13 febbraio 2014;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni riportate nel precedente considerato nell'allegato "A" al decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 46, con il quale è stato approvato il Programma degli interventi che accedono a finanziamento, nei limiti dell'importo reso disponibile dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in attuazione del Primo Programma "6000 Campanili" di cui all'art. 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nella pagina 2 di 2, è apportata la seguente modifica:

la riga:							
24/10/2013	09:03:00	⁽³⁾ FAEDO	Trentino Alto Adige	P.A. Trento	610	€ 655.000,00	A2

è rettificata come segue:

24/10/2013	09:03:22	⁽³⁾ CALAVINO	Trentino Alto Adige	P.A. Trento	1481	€ 788.858,42	B
------------	----------	-------------------------	---------------------	-------------	------	--------------	---

L'importo complessivo a carico dello Stato è conseguentemente rettificato da € 49.343.810,00 in € 49.477.468,42.

Art. 2.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'A.N.C.I.

Roma, 13 marzo 2014

Il Ministro: LUPI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2014

Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1602

14A04131

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 maggio 2014.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montefalco».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 19 aprile 1980, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Montefalco» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni;

